

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III**

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. *omissis* RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione con ordinanza del 14/07/2020, con concessione del termine (decorrente dalla data di comunicazione di detta ordinanza) di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

GARANTE

OPPONENTE

nei confronti di

BANCA

OPPOSTA

avente ad oggetto: contratto autonomo di garanzia.

Conclusioni come da note depositate.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 20/5/2019, GARANTE promuoveva il presente giudizio nei confronti di BANCA, opponendosi al decreto ingiuntivo n. *omissis* del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca ed eccependo le nullità negoziali prospettate, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio BANCA, che, contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepeva l'incompetenza dell'adito Tribunale e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con ordinanza del 14/07/2020.

2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza, sollevata da parte opposta. Le nullità prospettate da parte opponente non costituiscono domande, bensì mere eccezioni, deponendo in tal senso non solo quanto chiarito da detta parte all'udienza del 22/10/2019, bensì anche il principio giurisprudenziale secondo il quale "*integra (...) un'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda*" (così Cass., Sez. L, Sentenza n. 14432 del 04/11/2000, Rv. 541379 – 01, ed anche e in tal senso Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23341 del 30/10/2006, Rv. 592952 – 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16314 del 24/07/2007, Rv. 599444 - 01), come nel caso di specie. Orbene, ravvisata una mera eccezione e non già una domanda di acclaramento della nullità, deve escludersi l'incompetenza prospettata, considerata la giurisprudenza secondo la quale "*L'eccezione riconvenzionale ben può essere decisa da un giudice diverso da quello competente, in via esclusiva, sulla relativa azione*" (limitatamente a questo aspetto, Trib. Salerno, sent. n. 3016 del 2018 ed anche in merito i principi di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987, Rv. 456399 – 01 e di Trib. Imperia, sent. n. 238 del 2020).

Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, n. 1373 del 9 ottobre 2020

3. Nel merito, l'opposizione e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziale conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, il deposito delle garanzie sottoscritte è sufficiente per ritenere osservato l'onere probatorio del credito azionato monitoriamente (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008, Rv. 606201 - 01), considerato come l'opponente debba qualificarsi come garante autonomo della debitrice principale, sulla base del tenore dei contratti di garanzia depositati ed in particolare laddove enunciano che *"il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta"*.

In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione *"senza eccezioni"*, in quanto, anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che *la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia", nondimeno, nel testo della motivazione ed al punto 8.3, assimilano la dicitura "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)" a quella "senza eccezioni", così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda.* Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di merito che in contratti formulati similmente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre Annunziata, G. dott. Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n.147).

3.1. A nulla rilevano nemmeno e nel caso di specie i principi di Cass., sez. I, ord. del 12 dicembre 2017, n. 29810 richiamati. Anche postulando l'identità di modello contrattuale esaminato da detta giurisprudenza con quello in esame nella presente fattispecie, deve osservarsi che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia - e su cui si è basata detta pronuncia - ha affermato che *"gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90"*, ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento *"a prima richiesta"* ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. Ne consegue che non ponendosi nel caso di specie un problema di applicazione delle clausole censurate ed essendo dirimente solo la clausola di pagamento *"a prima richiesta"*, la rilevanza della sorte delle prime si sarebbe potuta affermare nel caso in esame solo laddove fosse stata dimostrata l'essenzialità delle medesime ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità dell'intera garanzia (così, ex multis, Trib. Rovigo, ord. del 9-9-2018, Trib. Bergamo, sent. n. 1387 del 2018, Trib. Bergamo, sent. n. 2600 del 2018, Trib. Benevento, ord. del 25-5-2019, Cass., sent. n. 24044 del 2019, Cass., ord. n. 4175 del 2020 ed in superamento del non convincente avviso di Trib. di Salerno, sent. n. 3016 del 2018 e di altra giurisprudenza di merito, inosservanti il rilievo e l'onere probatorio previsti da tale disposizione): orbene, tale onere della prova circa l'essenzialità risulta tuttavia non adempiuto.

3.1.1. L'onere della prova indicato ed ex art. 1419 c.c. non può nemmeno risultare osservato od ovviato dalla dedotta gravità delle invalidità, dai principi normativi da cui promanano le stesse o dalla asserita provenienza di dette clausole da una modulistica standardizzata: invero, nessuna di dette circostanze comprova l'essenzialità delle clausole e la ipotesi di mancata stipula in assenza delle medesime.

4. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore di parte opposta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande, in € 18.413,00 per compensi (fase di studio € 3.375,00, fase introduttiva € 2.227,00, fase istruttoria € 6.941,00, fase decisoria € 5.870,00, calcolati in misura media, ad eccezione dell'importo minimo per la

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, n. 1373 del 9 ottobre 2020

fase istruttoria ed in ragione della natura documentale della stessa), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione avanzata da GARANTE e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. *omissis* del Tribunale civile di Bergamo nei confronti di GARANTE;
 - 2) Rigetta le restanti eccezioni;
 - 3) Condanna GARANTE al pagamento, in favore di BANCA, delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in €18.413,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
- Bergamo, 25/09/2020

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS